



**COMUNE DI BONAVIGO**  
PROVINCIA DI VERONA

N. **30** REG. DELIB.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA  
DELLE ENTRATE COMUNALI.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17.45** nella sede municipale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dr. **NICOLA NOVIELLO**, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 2020, con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Gisella Trescato, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assunti i poteri del

**CONSIGLIO COMUNALE**

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ha adottato la seguente deliberazione:

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.**

PREMESSO che la Legge n. 160 del 27/12/2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al codice della strada.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale sulla riscossione coattiva, considerato che la normativa ha profondamente modificato le norme di riferimento, prima tra tutte quelle relative agli oneri della riscossione da porre a carico del debitore;
- La ratio dell'approvazione del regolamento è quella di definire in modo preciso, anche se sintetico, il processo di riscossione delle entrate comunali al fine di aumentarne il tasso di riscossione e di maggiormente responsabilizzare i soggetti deputati alle procedure di riscossione;

#### **VISTI:**

- L'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- L'art. 1, comma 797, della legge n. 160 del 27/12/2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e le modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per i debiti di importi superiori a € 6.000,01;
- L'art.1, comma 804, della legge n. 160 del 27/12/2019, che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1 gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1 gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31/12/2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;
- L'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- Il comma 3 bis dell'art. 106 del decreto legge 34 del 19/05/2020 (decreto rilancio), così come modificato con la legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, il quale ha previsto per l'esercizio finanziario 2020 il differimento al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO che il comma 767 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160, prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il Comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000, agli atti del Comune in data 21/09/2020 – prot. n. 5521;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

### **SI PROPONE**

1. Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto di n. 11 articoli, alleato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, il 1° gennaio 2020;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 27/12/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze – Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. Di disporre, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160, l'inserimento del testo del regolamento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2020, ai fini della pubblicazione del regolamento sul sito internet del Dipartimento delle Finanze – Ministero dell'Economia e delle Finanze – entro il 28/10/2020;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

### **FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere \_\_\_\_\_FAVOREVOLE\_\_\_\_\_

Bonavigo, li \_\_\_\_\_21.09.2020\_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (\_D.5\_ Q.F.)  
Rag. Fulvio Bertoldo

\*\*\*\*\*

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere \_\_\_\_\_FAVOREVOLE\_\_\_\_\_ sotto il profilo contabile.

Bonavigo, li \_\_\_\_\_21.09.2020\_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (\_D.5\_ Q.F.)  
Rag. Fulvio Bertoldo

\*\*\*\*\*

IL COMMISSARIO  
F.to Dr. Nicola Noviello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Gisella Trescato

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

BONAVIGO lì .....

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO  
Dr. Bruno Framarin

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BONAVIGO lì .....

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO  
Dr. Bruno Framarin

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI BONAVIGO  
(Provincia di Verona)**



**Regolamento per la riscossione coattiva  
delle entrate comunali**

**Approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri  
del Consiglio Comunale, n. 30 del 21/09/2020**

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	5
Articolo 6 - Interessi moratori _____	6
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica _____	6
Articolo 8 -Rateizzazione _____	7
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento _____	9
Articolo 11- Disposizioni finali _____	9

# **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602<sup>1</sup>.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## **Articolo 2 - Recupero bonario<sup>2</sup>**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare-

---

<sup>1</sup> Il Dipartimento delle Finanze si è espresso per l'inapplicabilità alle contravvenzioni stradali delle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della legge n. 160 del 2019. Ciò comporta che la riscossione tramite ingiunzione delle contravvenzioni stradali sia disciplinata esclusivamente dal RD n. 639 del 1910, che peraltro non ha subito alcuna modifica o aggiornamento.

<sup>2</sup> Esercizio facoltà.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.<sup>3</sup>

### **Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario<sup>4</sup>**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo<sup>5</sup> a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in

---

<sup>3</sup> L'attività di accertamento tributario è notoriamente retta da termini propri, a differenza delle altre entrate comunali.

<sup>4</sup> Articolo 1, co.792-804 della legge di bilancio 2020, n.160 del 2019.

<sup>5</sup> Di norma.

modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 5 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) il Comune di Bonavigo (VR);
  - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
  - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata

in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

#### **Articolo 6 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

## **Articolo 8 -Rateizzazione<sup>6</sup>**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della richiesta.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione, e comunque con un termine minimo di 15 giorni. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

---

<sup>6</sup> L'articolo propone un'alternativa alla rateazione prevista dal comma 793 della legge n. 160 del 2019.

8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rate:
  - a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
  - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità  $[( \text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}) / \text{Passivo corrente}]$  è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.»

### **Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili<sup>7</sup>.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

---

<sup>7</sup> In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. Nel dettaglio convivono diversi concetti di inesigibilità, come quello relativo alla Tares/Tari del Mef, nelle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013(sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo).

### **Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 11- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



**ROBERTO FANCHIN**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

36100 VICENZA  
Corso Fogazzaro, 45

Verbale n. 12 del 21/069/2020

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Commissario Straordinario da assumere con i poteri del Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Vista la bozza di testo del regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Premesso che la legge 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, con il quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al codice della strada;

Visti:

- L'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- L'art. 1, comma 797, della legge n. 160/2019 il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e le modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per i debiti di importi superiori a € 6.000,01;
- L'art. 1, comma 804 della legge n. 160/2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020, sicchè le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere al 1<sup>a</sup> gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31/12/2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;

Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabile

**ESPRIME**

Per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** sul proposto regolamento, quale allegato alla proposta di deliberazione da assumersi da parte del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale.

Bonavigo, li 21/09/2020

L'Organo di Revisione  
Dott. Roberto Fanchin

